

**COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA**  
*Provincia di Pisa*

**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA COMUNALE  
SUGLI IMMOBILI**

*(approvato con deliberazione consiliare n.30 del 07/09/2010)*

*Area Contabile - Ufficio Tributi*

# INDICE

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizione di fabbricati ed aree
- Art. 3 - Soggetti Passivi
- Art. 4 - Base imponibile
- Art. 5 - Pertinenze delle abitazioni principali
- Art. 6 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

## **TITOLO II - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

- Art. 7 - Abitazione principale
- Art. 8 - Riduzioni di imposta
- Art. 9 - Esenzioni di imposta

## **TITOLO III - VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTI, CONTROLLI**

- Art. 10 - Versamenti
- Art. 11 - Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 12 - Arrotondamenti
- Art. 13 - Dichiarazioni
- Art. 14 - Accertamenti
- Art. 15 - Riscossione coattiva
- Art. 16 - Attività di controllo
- Art. 17 - Rimborsi
- Art. 18 - Contenzioso

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 19 - Norme di rinvio
- Art. 20 - Entrata in vigore

# TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

## Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, nonché dell'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n.449.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

## Articolo 2 Definizione di fabbricati ed aree

1. Gli immobili soggetti all'imposta comunale sugli immobili ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n.504/1992 sono così definiti:
  - **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e le eventuali pertinenze; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui comunque è utilizzato.
  - **area fabbricabile**: l'area che può essere edificabile in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.  
Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:
    - a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art.1 della legge 09 gennaio 1963, n.9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
    - b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 70% del reddito complessivo imponibile I.R.P.E.F. determinato per l'anno precedente.
  - **terreno agricolo**: il terreno adibito all'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa, come previsto dall'art.2135 del codice civile.

## Articolo 3 Soggetti Passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente art.1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, concessione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o

amministrative o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui al successivo art.4, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

#### **Articolo 4** **Base imponibile**

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al precedente art.1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art.52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo generale.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art.7, del decreto legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n.701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo dell'art.11, comma 1, del decreto legislativo n.504/1992; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri di eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
6. In caso di demolizione del fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure nel caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art.31, comma 1, lett. C, d e, della legge 5 agosto 1978, n.457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
7. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il comune determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
8. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.

9. Per i terreni agricoli, il valore è calcolato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione e aumentato del 25%, un moltiplicatore pari a settantacinque.
10. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla legge n.1089/1939 e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art.5, comma 2, del decreto legislativo n.504/1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per le quali la consistenza è espressa in metri quadrati od in metri cubi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di al presente comma, la superficie è trasformata in vani catastali dividendola per il coefficiente 16, con arrotondamento al mezzo vano.
11. L'area che nel catasto urbano risulta asservita a fabbricato costituisce pertinenza di fabbricato ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. A, del decreto legislativo n.504/1992; essa costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.
12. La disposizione si applica anche per i casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art.5, comma 6, del decreto legislativo n.504/1992.
13. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art.5, comma 6, del decreto legislativo n.504/1992, concernente la determinazione della base imponibile I.C.I., ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

## **Articolo 5**

### **Pertinenze delle abitazioni principali**

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parte integrante dell'abitazione principale, nel numero massimo di una, le pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che:
  - a) il proprietario o titolare anche se in quota parte di diritto reale di godimento dell'abitazione nella quale abitualmente risiede sia proprietario o titolare anche se in quota parte di diritto reale di godimento della pertinenza;
  - b) le pertinenze risultino classificate catastalmente nelle categorie catastali C2 – C6 – C7;
  - c) siano utilizzate direttamente dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) che usufruisce delle agevolazioni previste per l'abitazione principale di residenza e che dunque è tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale di residenza e, quindi, con l'esclusione di quegli immobili che pur essendo di categoria catastale C2 – C6 – C7 sono utilizzati da soggetti diversi rispetto al proprietario dell'abitazione principale;
  - d) le pertinenze in quanto tali siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.
2. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n.504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

**Articolo 6**  
**Determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta**

1. Le aliquote e detrazioni di imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. L'aliquota deve essere deliberata, salvo diversa disposizione di legge, in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.
4. Alle pertinenze dell'abitazione principale è applicata l'aliquota stabilita dal comune per l'abitazione principale. A tal fine, il soggetto passivo è tenuto a denunciare al comune con la dichiarazione di cui all'art.13 del presente regolamento, in quanto dovuta, gli estremi catastali dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. Tale adempimento ha valore a tempo indeterminato, salvo modifiche d'uso o di destinazione delle unità immobiliari che comportino un loro diverso assoggettamento all'imposta comunale sugli immobili.

## **TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

### **Articolo 7 Abitazione principale**

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Ai fini dell'applicazione totale o parziale delle agevolazioni sono considerati abitazione principale i seguenti casi:
  - a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
  - b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
  - c) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, con l'obbligo di residenza, limitatamente alla relazione di parentela di I° grado;
  - d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:
  - a) **aliquota:**
    - per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), d), non inferiore al limite minimo stabilito dalla norma e comunque pari a quanto deliberato dal comune ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1996, n.437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n.556;
  - b) **detrazione d'imposta:**
    - per le abitazioni di cui ai punti a), b), d), come determinato in misura fissa dalla norma e si applica fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
3. Il Comune ha facoltà di aumentare, anche in misura differenziata e con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'articolo 4, l'importo della detrazione, sia in riferimento a situazioni di particolare disagio economico sociale, sia in relazione al valore dell'immobile e comunque per quanto altro individuato con la medesima deliberazione nel rispetto della norma in materia.
4. Le agevolazioni sopra descritte ai punti 1) e 2) sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

### **Articolo 8 Riduzioni di imposta**

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; la riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento, anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
2. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
  - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario. Il responsabile dell'area tecnica stabilisce, con apposita determina, i criteri per la definizione dei costi della perizia a carico del proprietario.
  - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15.

3. Il comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'ufficio tecnico comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

## **Articolo 9**

### **Esenzioni di imposta**

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili indicati nell'art.7 del decreto legislativo n.504/1992 e successive modifiche ed integrazioni posseduti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Le esenzioni di cui all'art.7, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n.504/1992, si applicano soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. L'esenzione disposta dall'art.7, comma 1, lett. i) del succitato decreto legislativo n.504/1992, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale; la qualifica di ente non commerciale, non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, è determinata in conformità a quanto disposto dagli artt.143, 148 e 149 del decreto del Presidente della Repubblica n.917/1986.
3. Il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al comune da parte dell'ente non commerciale di apposita autocertificazione, vistata dall'organo di controllo, attestante la sussistenza dei requisiti con allegazione dello statuto e periodicamente del rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie, onde comprovare l'assenza delle condizioni che ai sensi dell'art.149 del decreto del Presidente della Repubblica n.917/1986 comportano la perdita della qualifica di ente non commerciale.
4. L'esenzione spetta per il periodo di anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

## **TITOLO III**

### **VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTI, CONTROLLI**

#### **Articolo 10**

##### **Versamenti**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal precedente art.3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel quale si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nel precedente art.3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima entro il giorno 16 del mese di giugno, pari al 50% dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Permane la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.
4. Se l'ammontare complessivo dell'imposta dovuta non supera € 2,07, nessun versamento in acconto o a saldo deve essere effettuato da ciascun soggetto. Il versamento in acconto non deve essere eseguito quando il relativo importo risulta uguale o inferiore a € 2,07. Nel caso che il versamento in acconto non sia stato effettuato per il predetto motivo, l'importo non versato deve, comunque, essere corrisposto in sede di versamento a saldo.

#### **Articolo 11**

##### **Differimento dei termini per i versamenti**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
  - a) gravi calamità naturali;
  - b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

#### **Articolo 12**

##### **Arrotondamenti**

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

#### **Articolo 13**

##### **Dichiarazioni**

1. E' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione prevista dal decreto legislativo n.446/1997. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi:
  - quando la presentazione della dichiarazione determina la costituzione, la variazione o la cessazione del diritto ad ottenere una riduzione d'imposta;
  - quando gli elementi oggetto della dichiarazione sono contenuti in atti per i quali non siano applicabili le procedure telematiche previste dall'art.3bis del decreto legislativo n.463/1997.
2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorno dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento della imposta dovuta per il periodo di durata

dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

#### **Articolo 14 Accertamenti**

1. Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
2. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218.

#### **Articolo 15 Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43 e successive modificazioni. In alternativa la riscossione coattiva può essere effettuata con decreto ingiuntivo di cui al regio decreto n.639/1910, qualora tale sistema sia ritenuto più conveniente, ma in ogni caso la cartella o il decreto debbono essere notificati al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
2. La produzione del ricorso non determina la sospensione della riscossione coattiva del tributo e degli interessi moratori ma delle sole sanzioni, le quali, invece, sono riscosse con le gradualità imposte dall'art.68 del decreto legislativo n.546/92.

#### **Articolo 16 Attività di controllo**

1. Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili con particolare attenzione per l'attivazione o il potenziamento di collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
2. La Giunta Comunale in relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 57 della legge n.662/1996 e dall'articolo 59, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n.446/1997, attribuisce compensi incentivanti al personale addetto, osservando le seguenti percentuali:
  - non inferiore al 1% e non superiore al 10% dei maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione.

#### **Articolo 17 Rimborsi**

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.504/1992, il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di **cinque** anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui, su procedimento contenzioso, è intervenuta decisione definitiva.
2. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo

comune per immobili ubicati in comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del comune soggetto attivo del tributo.

### **Articolo 18** **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 19 Norme di rinvio**

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

### **Articolo 20 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato della legge n.142/1990, entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua adozione.